

## INFORMAZIONI SOCIETARIE

### VALOREIMMOBILIARE S.R.L.



CJ1Z39

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	PESARO (PS) VIALE ANTONIO GRAMSCI 4 CAP 61121
Domicilio digitale/PEC	<a href="mailto:valoreimmobiliarepu@legalmail.it">valoreimmobiliarepu@legalmail.it</a>
Numero REA	PS - 183883
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02464720412
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata con unico socio

## Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
2 Allegati .....	5

## 1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02464720412 Data di iscrizione: 18/11/2011 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 16/11/2011
<b>Sistema di amministrazione</b>	amministratore unico (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO ESCLUSIVO LA REALIZZAZIONE DI UNA O PIU' OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL SOCIO UNICO PROVINCIA DI PESARO E URBINO, AI SENSI ... 1) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO PROVVEDE CON OGNI E PIU' AMPIO POTERE ALLA ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', SALVO EVENTUALI LIMITAZIONI DI TALI POTERI DEFINITE IN SEDE DI ...
<b>Poteri da statuto</b>	1) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO PROVVEDE CON OGNI E PIU' AMPIO POTERE ALLA ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', SALVO EVENTUALI LIMITAZIONI DI TALI POTERI DEFINITE IN SEDE DI ...
<b>Altri riferimenti statutari</b>	Deposito statuto aggiornato, gruppi societari

## Estremi di costituzione

### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02464720412  
del Registro delle Imprese delle MARCHE  
Data iscrizione: 18/11/2011

### sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 18/11/2011

### informazioni costitutive

Denominazione: VALOREIMMOBILIARE S.R.L.  
Data atto di costituzione: 16/11/2011

## Sistema di amministrazione e controllo

### durata della società

Data termine: 31/12/2050

### scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2011  
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

### organi amministrativi

**amministratore unico** (in carica)

### collegio sindacale

Numero effettivi: 1

## Oggetto sociale

1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO ESCLUSIVO LA REALIZZAZIONE DI UNA O PIU' OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL SOCIO UNICO PROVINCIA DI PESARO E URBINO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 84 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002 N. 289 E DELLE DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE, MEDIANTE L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI.

2. IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DELLA PREDETTA LEGGE, I BENI IMMOBILI DESTINATI AL SODDISFACIMENTO DEI DIRITTI DEI CONCEDENTI I FINANZIAMENTI DI CIASCUNA OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE, INDIVIDUATI AI SENSI DELLA STESSA LEGGE E DELLE ALTRE DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE, NONCHE' OGNI ALTRO DIRITTO ACQUISITO NELL'AMBITO DELLA MEDESIMA OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE DALLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO O DI TERZI, COSTITUISCONO PATRIMONIO SEPARATO A TUTTI GLI EFFETTI DA QUELLO DELLA SOCIETA' E DA QUELLI RELATIVI ALLE ALTRE OPERAZIONI. SU CIASCUN PATRIMONIO SEPARATO NON SONO AMMESSE AZIONI DA PARTE DI CREDITORI DIVERSI DAI CONCEDENTI I FINANZIAMENTI DA ESSA REPERITI.

3. NEI LIMITI CONSENTITI DALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 84 LEGGE 27 DICEMBRE 2002 N. 289, NONCHE' DALLE DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE, LA SOCIETA' PUO' COMPIERE LE OPERAZIONI ACCESSORIE DA STIPULARSI PER IL BUON FINE DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DA ESSA REALIZZATE O, COMUNQUE, STRUMENTALI, CONNESSE, AFFINI E NECESSARIE AL CONSEGUIMENTO DEL PROPRIO OGGETTO SOCIALE, IN PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' DI DETENZIONE, GESTIONE DIRETTA E MANUTENZIONE DEI CESPITI OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE; LA SOCIETA' PUO' INCARICARE SOGGETTI TERZI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CASSA E DI PAGAMENTO, PUO' COMPIERE OGNI OPERAZIONE DI CESSIONE, VENDITA O TRASFERIMENTO, ANCHE A TITOLO FIDUCIARIO, RELATIVAMENTE AI BENI OGGETTO DI CIASCUNA OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE, NONCHE' OPERAZIONI DI REINVESTIMENTO IN ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE DEI FONDI DERIVANTI DALLA GESTIONE E DALLA VENDITA DEI BENI ACQUISTATI NON IMMEDIATAMENTE IMPIEGATI PER IL SODDISFACIMENTO DEI DIRITTI DERIVANTI DAI SUMMENZIONATI TITOLI O FINANZIAMENTI.

4. L'OGGETTO SOCIALE, COME SOPRA MEGLIO INDIVIDUATO, RISULTA PIENAMENTE CONFORME A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 4, C. 3 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175 AD OGGETTO "TESTO UNICO DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA", COSI' COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N 16/06/2017 N. 100.

## Poteri

### poteri da statuto

1) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO PROVVEDE CON OGNI E PIU' AMPIO POTERE ALLA ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', SALVO EVENTUALI LIMITAZIONI DI TALI POTERI DEFINITE IN SEDE DI NOMINA.

2) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' ATTRIBUIRE, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE E NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2381 COD. CIV., DELEGHE DI GESTIONE A UN SOLO AMMINISTRATORE, SALVA L'ATTRIBUZIONE DI DELEGHE AL PRESIDENTE OVE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA DALL'ASSEMBLEA, DETERMINANDONE I POTERI E LE FUNZIONI, NONCHE' LA DURATA DELL'INCARICO E L'EVENTUALE EMOLUMENTO.

3) NELL'EVENTUALITA' DI DELEGHE CONFERITE AD UN SOLO AMMINISTRATORE, OVVERO NEL CASO DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE UNICO, ENTRAMBI SONO TENUTI A RIFERIRE AGLI ORGANI DI CONTROLLO ED AL SOCIO UNICO, CON PERIODICITA' BIMESTRALE, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE, NONCHE' SULLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO, MEDIANTE RELAZIONE SCRITTA E PRESENZIANDO AD EVENTUALE RIUNIONE IN CASO DI OPERAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI E IN GIUDIZIO, SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

## Altri riferimenti statutari

### clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

### deposito statuto aggiornato

ADOZIONE NUOVO TESTO STATUTO

### modifica articoli dello statuto

CON ATTO DEL 28/07/2017 (REPERTORIO N. 45967) MODIFICA ARTT. 6 - 11- 12 - 15 - 16 - 19 - 20 DELLO STATUTO SOCIALE.

**gruppi societari**

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART.  
2497/BIS C.C.

## 2 Allegati

## **Statuto**

### **Sommario**

Parte 1 - Protocollo del 02-08-2017 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 02-08-2017

**STATUTO**

-----

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1. Ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. e dell'art. 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 è costituita una società a responsabilità limitata unipersonale denominata: "VALOREIMMOBILIARE S.R.L."

Art. 2) OGGETTO

1. La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del socio unico Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate, mediante l'assunzione di finanziamenti.

2. In conformità alle disposizioni della predetta legge, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati ai sensi della stessa legge e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione dalla società nei confronti della Provincia di Pesaro e Urbino o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti i finanziamenti da essa reperiti.

3. Nei limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 84 legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché dalle disposizioni ivi richiamate, la società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, strumentali, connesse, affini e necessarie al conseguimento del proprio oggetto sociale, in particolare relativamente all'attività di detenzione, gestione diretta e manutenzione dei cespiti oggetto di cartolarizzazione; la società può incaricare soggetti terzi per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento, può compiere ogni operazione di cessione, vendita o trasferimento, anche a titolo fiduciario, relativamente ai beni oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione, nonché operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione e dalla vendita dei beni acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli o finanziamenti.

4. L'oggetto sociale, come sopra meglio individuato, risulta pienamente conforme a quanto disposto dall'art. 4, c. 3 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 ad oggetto "Testo Unico di Società a partecipazione pubblica", così come modificato ed

Statuto aggiornato al 02-08-2017

**VALOREIMMOBILIARE S.R.L.**  
Codice fiscale: 02464720412

integrato dal D.Lgs. n 16/06/2017 n. 100.

**Art. 3) SEDE SOCIALE**

1. La società ha sede nel Comune di Pesaro (PU).
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, co. 2, n. 2).
3. Il domicilio del socio, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel registro delle imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica.

**Art. 4) DURATA**

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

**Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE**

1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila/00), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile. Il capitale può essere aumentato, mediante nuovi conferimenti sia in danaro che in natura.
2. L'organo amministrativo è tenuto ai depositi, per l'iscrizione nel registro delle imprese, delle dichiarazioni di cui all'art. 2470, co. 4, 5 e 7, cod. civ.
3. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico Provincia di Pesaro e Urbino, deve essere mantenuto integralmente dalla Provincia stessa. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.
4. All'organo amministrativo spetta la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, in misura non superiore a cinque volte l'ammontare del capitale sociale inizialmente sottoscritto.
5. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissivo il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-bis, co. 2. cod. civ.
6. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti del socio fondatore, o dell'amministratore, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non occorre l'autorizzazione del socio ai sensi dell'art. 2465, co. 2).

**Art. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO UNICO**

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.
2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483 C.C., comma 2, unicamente da investitori professionali. La decisione spetta



Statuto aggiornato al 02-08-2017

**VALOREIMMOBILIARE S.R.L.**  
Codice fiscale: 02464720412

all'Organo di amministrazione, nei limiti di una volta il patrimonio netto e al socio se è richiesta una misura superiore.

**Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. È vietato al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati, salvo il diritto di recesso a norma di legge.

**Art. 8) SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO**

1. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura del legale rappresentante, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo C.C.

**Art. 9) DECISIONI DEL SOCIO UNICO - COMPETENZE E MODALITÀ**

1. Sono riservate alla competenza del socio unico le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, e comunque:

- a. le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
- b. l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- c. la modificazione dell'atto costitutivo;
- d. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- e. la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-bis;
- f. lo scioglimento anticipato della società;
- g. la definizione delle scelte strategiche ed operative, l'approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- h. la definizione dei regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- i. le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- j. le prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- k. l'assunzione di mutui;
- l. la vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;
2. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo e salvo esplicita richiesta dell'organo amministrativo, le decisioni del socio sono normalmente adottate mediante consenso espresso per iscritto.

**Art. 10) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE**

Statuto aggiornato al 02-08-2017

**VALOREIMMOBILIARE S.R.L.**  
Codice fiscale: 02464720412

#### ASSEMBLEARE

1. Nel caso di decisioni che abbiano a oggetto le materie indicate nel precedente articolo 9, co. 1, lett. a), b), c), d), e), f) g) h) e i) e quando lo impone la legge e lo richiede l'organo amministrativo, le decisioni del socio devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nell'ambito del comune della sede sociale;

3. L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, all'amministratore e ai sindaci, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se a essa partecipa l'intero capitale sociale e se l'organo amministrativo è presente o informato e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'organo amministrativo, qualora non partecipi personalmente all'assemblea, dovrà rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarerà di essere informato della riunione.

5. La partecipazione del Socio - Provincia di Pesaro e Urbino è esercitata dal Presidente, in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'Ente.

Il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

6. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

7. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

#### Art. 11) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata al socio, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, dall'organo amministrativo. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

2. Il socio ha otto giorni dal ricevimento per far pervenire

Statuto aggiornato al 02-08-2017

la risposta, con qualsiasi mezzo, presso la sede sociale. La risposta, sottoscritta, deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego.

La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

Art. 12) AMMINISTRAZIONE

1) La Società è amministrata da un Organo di amministrazione che di norma è rappresentato da un Amministratore Unico. L'assemblea dei soci, con delibera motivata, avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

2) Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

3) Nella nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. L'organo di Amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente.

4) E' esclusa la carica di VicePresidente; in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica.

5) L'Amministratore Unico od il Consiglio di Amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

6) L'Assemblea che nomina l'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ne determina il compenso annuo lordo onnicomprensivo, fissato per l'intera durata dell'ufficio. Parimenti l'assemblea determina il compenso annuo lordo onnicomprensivo, fissato per l'intero periodo di durata dell'incarico, per gli eventuali membri del Consiglio di Amministrazione.

Resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni previste attualmente dall'art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016.

7) Gli amministratori della società a controllo pubblico non possono essere dipendenti dell'Amministrazione pubblica controllante o vigilante.

8) L'Amministratore Unico o il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento. L'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.

9) L'Amministratore Unico o il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

10) La cessazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene

Statuto aggiornato al 02-08-2017

**VALOREIMMOBILIARE S.R.L.**  
Codice fiscale: 02464720412

ricostituito. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

11) Se nel corso del mandato viene a mancare un componente del Consiglio di Amministrazione diverso dal Presidente, questo provvede alla convocazione dell'Assemblea richiedendo la nomina del sostituto in conformità al precedente primo comma. Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

12) E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo scioglimento dell'attività, nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

13) E' altresì fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### Art. 13) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, salvo eventuali limitazioni di tali poteri definite in sede di nomina.

2) Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ., deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.

3) Nell'eventualità di deleghe conferite ad un solo Amministratore, ovvero nel caso di nomina di un Amministratore Unico, entrambi sono tenuti a riferire agli organi di controllo ed al socio unico, con periodicità bimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, mediante relazione scritta e presenziando ad eventuale riunione in caso di operazioni di particolare rilevanza.

#### Art. 14) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 15) ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea deve nominare un organo di controllo, a scelta tra un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, un collegio sindacale monocratico

Statuto aggiornato al 02-08-2017

**VALOREIMMOBILIARE S.R.L.**  
Codice fiscale: 02464720412

(Sindaco Unico) e un Revisore Unico, eletto tra i soggetti aventi i requisiti di legge, preferendo ove possibile di norma la nomina di un organo monocratico.

2. La composizione del Collegio Sindacale, qualora non monocratico, sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.

3. Il Presidente dell'eventuale Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

4. L'Assemblea che nomina il Collegio Sindacale in forma collegiale, ovvero l'organo di controllo monocratico (Sindaco Unico) e il Revisore Unico, ne determina il compenso per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

5. Di norma all'Organo di controllo viene affidata, qualora la vigente normativa lo consenta, anche la funzione di revisione legale dei conti (Sindaco Unico e Revisore Unico),

6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

7. L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data della decisione dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere riconfermato.

#### Art. 16) BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2011; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere approvato dal socio con decisione adottata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o in qualsiasi altro modo, purché per iscritto in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. 3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

4. A chiusura dell'esercizio sociale viene predisposta annualmente una Relazione sul governo societario, da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio.

#### Art. 17) SCIOGLIMENTO

Statuto aggiornato al 02-08-2017

**VALOREIMMOBILIARE S.R.L.**  
Codice fiscale: 02464720412

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non socio, indicandone i poteri e il compenso.

Art. 18) Informativa

Devono essere inviati al socio:

- il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione (se dovuta), così come predisposti dall'organo amministrativo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, quali approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Legale Rappresentante è tenuto a trasmettere al socio i documenti di volta in volta richiesti dal medesimo, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

Art. 19) Trasparenza

La Società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Art. 20 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.

FIRMATO - BACCHESCHI FABIO  
- CESARE LICINI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.LGS 7 marzo 2005, 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.